



Autorità di Sistema Portuale  
del Mar Ionio

Porto di Taranto

# REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA ZONA FRANCA DOGANALE DEL PORTO DI TARANTO

TARANTO, 16 FEBBRAIO 2021

## Sommario

DEFINIZIONI E ACRONIMI .....	3
PREMESSA .....	4
DELIMITAZIONE .....	5
<b>PARTE PRIMA - ACCREDITAMENTO PER L'UTILIZZO DELLA ZONA FRANCA DOGANALE</b> .....	<b>6</b>
<b>PARTE SECONDA - INTRODUZIONE DELLE MERCI IN ZONA FRANCA DOGANALE</b> .....	<b>11</b>
<b>PARTE TERZA - FUNZIONAMENTO DELLA ZFD</b> .....	<b>20</b>
<b>PARTE QUARTA - USCITA DELLE MERCI DALLA ZONA FRANCA</b> .....	<b>22</b>
<b>PARTE QUINTA - DISPOSIZIONI FINALI</b> .....	<b>25</b>



Autorità di Sistema Portuale  
del Mar Ionio

Porto di Taranto

## DEFINIZIONI E ACRONIMI

AdSP MI - Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio.

AEO – Operatore Economico Autorizzato ex artt. 38-39 del CDU.

AUTORITA' DOGANALE – Amministrazioni doganali competenti ad applicare la normativa doganale e qualsiasi altra Autorità che, ai sensi del diritto nazionale, dispone del potere di applicare alcune norme doganali (ex art. 5 CDU).

CDU – Codice Doganale Unionale – regolamento del Parlamento e del Consiglio (UE) del 9 ottobre 2013 n. 952.

Gestore della ZFD– Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio.

IVA – Imposta sul Valore Aggiunto

MMA – Manifesto merci in arrivo

MRN - Movement Reference Number

RD – Regolamento delegato (UE) del 28 luglio 2015 n. 2446.

TULD – D.P.R. del 23 gennaio 1973 n. 43.

UE – Unione Europea

ZF – Regime speciale di Zona Franca ex art. 210 CDU.

ZFD – Zona Franca Doganale del porto di Taranto istituita – perimetrata e regolamentata con Legge e con le determinazioni citate.

## PREMESSA

L'art. 1, comma 316, lett. b) della Legge 27/12/2019 n. 160 ha disposto l'inserimento della lettera a-septies all'art. 5, comma 1 del D.L. 20/06/2017 n. 91 che testualmente recita:

“al fine di incentivare il recupero delle potenzialità nell'Area Portuale di Taranto e sostenere l'occupazione, è istituita la Zona Franca Doganale interclusa ai sensi del Reg. (UE) nr. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 09 ottobre 2013, la cui perimetrazione è definita dall'Autorità di Sistema Portuale del Mare Ionio ed approvata con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli”.

L'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio ha inteso promuovere lo sviluppo economico dell'area del porto e retroporto di Taranto attraverso la perimetrazione della Zona Franca Doganale, di seguito ZFD, del Porto di Taranto, così come indicata nel decreto n. 27/20 del 16.03.2020 del Presidente dell'AdSPMI e nella Determinazione Direttoriale n. 128586/RU del 28 aprile 2020 della Direzione generale dell'Agenzia Dogane Monopoli di approvazione della perimetrazione territoriale.

La ZFD di Taranto è composta da 11 lotti, pari ad una superficie di 162,89 ettari, sui quali l'AdSPMI ha la disponibilità, in virtù di titolo giuridico specificato nella planimetria allegata al decreto del 16.03.2020 n.27/20 e, in qualità di soggetto gestore, provvede alla materiale delimitazione territoriale delle predette aree sulle quali insiste la ZFD.

Tale attività di delimitazione consiste nella:

- costruzione della recinzione della ZFD;
- individuazione di varchi d'ingresso e di uscita, secondo criteri e modalità definiti d'intesa con ADM, sottoposti a vigilanza doganale.

Nella ZFD è possibile svolgere:

- qualsiasi attività di natura industriale;
- qualsiasi attività di natura commerciale;
- qualsiasi tipo di prestazione di servizi,

previa notifica ed autorizzazione, ove prevista, dell'ADM, che può imporre divieti e limitazioni in materia doganale, tributaria ed extra tributaria, in ragione della natura delle merci o delle esigenze di vigilanza doganale e di sicurezza.

Possono essere introdotte nella ZFD sia merci unionali che merci non unionali.

Lo sviluppo della ZFD avrà caratteristiche di gradualità e sarà modulato sulla effettiva domanda insediativa; potranno insediarsi imprese per l'effettuazione di lavorazioni e trasformazioni in sospensione e/o esenzione dalla fiscalità nazionale ed unionale.

Il presente regolamento disciplina l'operatività della ZFD definendo ruoli, attività ed obblighi a carico dei soggetti coinvolti nella suddetta progettualità.

## DELIMITAZIONE

La ZFD del Porto di Taranto comprende l'area indicata nella allegata tabella e si svilupperà secondo modalità attuative che potranno essere articolate per fasi, in base all'andamento e alla tipologia della domanda insediativa.

Detta area è individuata nei lotti identificati con i numeri da 1 a 11, di ettari complessivamente pari a 162,89; le aree dal n. 1 a 10 sono inserite all'interno della circoscrizione portuale, come delimitata dal Decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione del 6 aprile 1994 e da quello del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 23 giugno 2004.

L'operatività delle singole aree sarà richiesta dal soggetto gestore con apposita istanza presentata ad ADM; a tal fine ADM può stabilire ulteriori prescrizioni ed adempimenti a seguito della presentazione dell'istanza di operatività di una singola area in relazione alle caratteristiche dell'area stessa ed alla specifica attività da svolgere. Nella ZFD è autorizzata qualsiasi attività di natura industriale o commerciale o di prestazione di servizi o di capitali o sociale, così come previsto dalle disposizioni del CDU.



## PARTE PRIMA - ACCREDITAMENTO PER L'UTILIZZO DELLA ZONA FRANCA DOGANALE

### Art. 1 - Accredimento degli operatori economici nella ZFD

1. Gli operatori economici che intendano avvalersi del regime della ZFD devono possedere specifici requisiti e autorizzazioni previsti dalla normativa doganale e da quella specifica di settore.
2. Possono essere accreditati ad operare nella ZFD le società stabilite nell'UE in possesso di partita IVA, ovvero le società non stabilite nell'UE ma dotate di rappresentante fiscale in Italia che abbiano dimostrato:
  - o comprovata osservanza degli obblighi doganali negli ultimi tre anni risultante, tra l'altro, dall'assenza di infrazioni gravi e ripetute della legislazione doganale e fiscale, compresa l'assenza di precedenti per reati gravi in relazione all'attività economica del richiedente, sempre nei tre anni che precedono l'istanza;
  - o comprovata solvibilità finanziaria, per i tre anni anteriori alla presentazione della domanda;
  - o offerta di tutte le garanzie per un ordinato svolgimento delle operazioni;
  - o osservanza delle condizioni previste dal D. Lgs. n. 159 del 2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia) e successive modifiche.
3. Gli operatori in possesso dei suddetti requisiti soggettivi devono altresì dimostrare:
  - o il possesso di un efficace sistema di gestione delle scritture contabili;
  - o il possesso di scritture e di procedure adeguate che consentano all'Autorità doganale di effettuare i controlli doganali appropriati e di identificare gli eventuali soggetti rappresentanti, nonché di verificare nel corso del tempo la permanenza dei requisiti necessari per il conseguimento dell'autorizzazione.
4. Costituisce titolo preferenziale ad operare nella ZFD il possesso della certificazione di Operatore Economico Autorizzato (AEOS/F) di cui all'art. 38 del CDU e agli artt. 23-24 RD (UE), 28 luglio 2015 n. 2446.
5. L'operatore in possesso dei requisiti previsti dalla normativa doganale e nazionale al fine di accreditarsi dovrà inoltrare apposita istanza all'indirizzo pec [zfd.taranto@legalmail.it](mailto:zfd.taranto@legalmail.it) indicando:
  - o la denominazione sociale della ditta;

- l'attività svolta dall'impresa;
- la pianificazione delle attività che si chiede di svolgere e i relativi flussi di merce previsti;
- la disponibilità in concessione di spazi, aree, magazzini nella ZFD;
- l'autocertificazione che attesti la presenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi;
- l'assenza di procedure fallimentari;
- la contabilità di magazzino che intende adottare.

Nell'istanza la società dovrà inoltre dichiarare l'impegno a prestare opportuna garanzia a copertura delle operazioni che verranno effettuate nella ZFD e dei diritti gravanti sulle merci, ove questa sia dovuta.

6. In esito alla ricezione della citata istanza, l'AdSPMI valuterà il possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi della società istante al fine di consentire o rifiutare l'accesso alla ZFD. Al termine il gestore procederà ad identificare la lista dei soggetti accreditati ad effettuare le operazioni previste dal presente regolamento.
7. Il titolare dell'autorizzazione è tenuto all'osservanza di quanto stabilito nel provvedimento autorizzativo e del relativo disciplinare di servizio ed è tenuto altresì ad informare l'Autorità doganale e/o il gestore della ZFD – in ragione delle diverse competenze – di qualsiasi evento/fattore sorto dopo la concessione dell'autorizzazione che possa modificare la continuazione o il contenuto dell'autorizzazione.
8. Il gestore della ZFD può modificare, riesaminare, sospendere, annullare o revocare l'autorizzazione già concessa in considerazione di specifiche e motivate ragioni.

#### **Art. 2 - Attività consentite**

1. All'interno della ZFD sono consentite agli operatori accreditati le attività previste dai regimi doganali così come disciplinati dal CDU.
2. All'interno della ZFD è possibile svolgere qualsiasi attività di natura industriale o commerciale o di prestazione di servizi – ivi compreso il c.d. "perfezionamento attivo" delle merci – attività di stoccaggio di merci unionali e non unionali, manipolazioni usuali, ammissione temporanea, transito, così come previsto dalle disposizioni del CDU vigente e dalle relative norme di applicazione, dalle quali restano disciplinate le operazioni di introduzione, deposito, manipolazione, perfezionamento attivo e passivo, esportazione e riesportazione delle merci.

3. L'attività di stoccaggio potrà essere effettuata senza preventiva notifica all'Ufficio delle dogane competente, sotto la supervisione del Soggetto gestore. Le attività di manipolazione usuale e di perfezionamento attivo formano oggetto di obbligo di notifica al Soggetto gestore ZFD.
4. Il perfezionamento attivo deve essere autorizzato dal locale Ufficio delle dogane. In relazione alle operazioni di perfezionamento attivo le imprese saranno tenute a prestare una separata garanzia all'Autorità doganale, oltre all'istituzione di una separata contabilità informatica.

### **Art. 3 - Obblighi degli operatori accreditati**

1. Gli operatori sono obbligati a fornire al Soggetto gestore ogni informazione e documentazione necessaria all'espletamento delle formalità doganali e all'effettuazione delle operazioni logistiche all'interno della ZFD, nonché a tenere adeguata contabilità di magazzino.
2. Gli operatori si impegnano a versare i diritti doganali dovuti a seguito dell'insorgenza dell'obbligazione doganale, prestando a tal fine idonea garanzia al soggetto Gestore ZFD, fermo restando che il soggetto obbligato in via principale all'assolvimento dell'obbligazione doganale resta il dichiarante.

### **Art. 4 - Soggetto Gestore della ZFD**

1. Il soggetto gestore della ZFD è l'AdSPMI, la quale, pur conservando la qualità di Soggetto gestore, si riserva di affidare la gestione di singoli lotti rientranti nel perimetro della ZFD a società terze individuate mediante procedure di evidenza pubblica nel rispetto della disciplina vigente.
2. Ove il singolo lotto sia localizzato all'interno di un'area già assentita in concessione con procedura ad evidenza pubblica, l'AdSPMI potrà affidare la gestione, previo apposito accordo scritto, da comunicare preventivamente all'Autorità doganale, alla società concessionaria.
3. Con la procedura di affidamento di singoli lotti verranno determinate le opere infrastrutturali da realizzarsi a cura del soggetto affidatario e le tariffe da applicarsi. In ogni caso, sul soggetto affidatario incombono gli stessi obblighi di vigilanza del perimetro doganale, di tenuta della contabilità, di collaborazione e cooperazione con le Autorità doganali previsti per il Soggetto Gestore.
4. Restano fermi i poteri di controllo, accertamento ed ispezione in capo all'Autorità doganale, come disciplinati dalle norme unionali e nazionali.



### Art. 5 - Attività di controllo

1. Il Soggetto gestore provvede autonomamente ad eseguire i controlli del perimetro della ZFD e a mettere a disposizione dell'Autorità doganale tutti i supporti tecnici, informatici ed operativi necessari per svolgere le citate attività di controllo.
2. Nella ZFD il personale doganale, in base alle vigenti disposizioni di legge, è abilitato all'accertamento dei reati e delle altre violazioni, la cui applicazione è demandata all'Autorità Doganale e ha facoltà – fermo restando l'esercizio dei controlli sulle merci, persone, servizi e capitali, previsti dalle norme dell'UE e nazionali compatibili – di accedere, in qualunque momento, negli stabilimenti, nei magazzini, nei recinti e negli altri esercizi esistenti nella zona franca per eseguire accertamenti motivati sulle merci depositate o in lavorazione ed ispezionare libri, registri e documenti commerciali e di trasporto.

### Art. 6 - Insedimento produttivo

1. Fatte salve le competenze delle altre Amministrazioni interessate, gli operatori accreditati potranno essere autorizzati ad avere propri insediamenti produttivi presso aree specificatamente identificate dalla AdSPMI; tali insediamenti, una volta autorizzati, saranno comunque soggetti a controllo da parte della stessa AdSP.
2. Eventuali danni connessi a sottrazione, perdita, deterioramento, furto o incendio delle merci presenti negli insediamenti produttivi e relative aree/locali di utilizzo, saranno a totale carico degli operatori che dovranno manlevare l'AdSPMI da ogni onere e responsabilità. A tal fine, la concessione dell'autorizzazione è subordinata alla prestazione da parte dell'operatore accreditato istante di idonea garanzia mediante fideiussione, la cui entità verrà determinata dal Soggetto Gestore in relazione alla tipologia di attività produttiva ed alle dimensioni dell'area specificatamente identificata.
3. Gli operatori accreditati hanno facoltà di avvalersi di propri fornitori per l'espletamento di attività di controllo e di vigilanza nei propri insediamenti produttivi e nelle aree/locali di utilizzo, nel rispetto delle leggi vigenti che regolano i servizi portuali in materia ai sensi della legge 84/94.

### Art. 7 - Utilizzo delle aree pubbliche

1. Le movimentazioni delle merci destinate all'introduzione nella ZFD ed alla successiva importazione e/o esportazione, verranno effettuate a carico degli operatori accreditati e sotto la supervisione e il controllo del Gestore ZFD, utilizzando le imprese autorizzate da AdSP MI ai sensi dell'art. 16 della legge n. 84/94.

## PARTE SECONDA - INTRODUZIONE DELLE MERCI IN ZONA FRANCA DOGANALE

### Art. 8 – Introduzione delle merci in ZFD

1. All'interno della ZFD potranno essere introdotte e permanere sia merci unionali sia merci non unionali.

### Art. 9 - Introduzione di merce non unionale - Presentazione di dichiarazione sommaria di entrata e notifica dell'arrivo di nave

1. L'introduzione delle merci nella ZFD è subordinata agli adempimenti previsti dal Capo I e dal Capo II – sezione I e II – del CDU, pertanto:
  - a) sono soggette alla presentazione, presso l'UD di Taranto, di una dichiarazione sommaria di entrata prima che le merci siano introdotte nel territorio doganale dell'Unione entro i termini previsti dall'art. 105 del RD (art. 127 CDU);
  - b) l'operatore di una nave marittima (oppure il suo agente marittimo delegato) notificherà l'arrivo della merce con rituale convalida del MMA all'Ufficio delle Dogane di Taranto al momento dell'arrivo del mezzo di trasporto (art. 133 del CDU).
  - c) Ogni singola partita di merce, identificata con MRN univoco, assumerà un codice partita (custodia temporanea) con osservanza delle prescrizioni di cui alla sezione III del Capo II del CDU (art. 139 e 144 del CDU); qualora l'operatore intenda presentare immediatamente le merci in dogana – o in luogo approvato per il vincolo ad un regime doganale – si procederà allo scarico della partita con l'indicazione in dichiarazione della medesima tra documenti/regimi precedenti; qualora invece le merci siano destinate ad essere introdotte nella Zona Franca Doganale, all'atto dell'iscrizione nelle relative contabilità, il titolare provvederà all'invio – secondo le modalità previste nel relativo disciplinare di servizio – della lista delle partite prese in carico nella zona franca, unitamente alla indicazione di un codice magazzino associato alla particolare "partizione";
  - d) dal momento della loro introduzione, le merci sono soggette a vigilanza doganale e possono subire controlli, secondo il regime doganale cui sono vincolate (art. 134 CDU);

- e) la merce destinata ad essere introdotta nell'area della ZFD istituita presso il IV sporgente del Porto di Taranto, laddove direttamente sbarcata all'interno dello stesso IV sporgente da nave ivi ancorata, si considera introdotta direttamente in zona franca ai sensi dell'art. 139 del CDU;
- f) in ogni altra ipotesi la merce sarà trasportata, senza indugio, dal luogo dello sbarco sino ai punti di entrata di una delle undici aree costituenti la ZFD, secondo le prescrizioni che l'ufficio doganale di Taranto impartirà ai singoli operatori accreditati insediati sulle aree individuate a zona franca a seguito del rilascio di apposita concessione da parte del gestore della ZFD (art. 135 CDU).

#### Art. 10 - Ulteriori ipotesi di introduzione di merce non unionale in ZFD

- 1. Al di fuori delle ipotesi specificatamente disciplinate al punto che precede, all'interno di ciascuna delle aree costituenti la ZFD potrà essere introdotta merce non unionale in conformità ai casi previsti dalle lettere b), c) e d) del paragrafo 1 dell'art. 245 CDU.
- 2. In questi casi la merce sarà introdotta esclusivamente attraverso i punti di entrata già individuati con determina dirigenziale n. 27/20 ed approvati dall'Ufficio delle dogane di Taranto per ciascuna delle undici aree costituenti la medesima ZFD.

#### Art. 11 - Introduzione di merci non unionali

- 1. Le merci non unionali saranno introdotte all'interno della ZFD secondo le procedure indicate ai paragrafi 1 e 2 della presente sezione.
- 2. Ai sensi dell'art. 245, paragrafo 3, del CDU, tali merci si considerano vincolate al regime di ZFD:
  - o al momento del loro ingresso in una zona franca a meno che non siano già state vincolate ad un altro regime doganale oppure
  - o al momento della conclusione di un regime di transito, a meno che non siano immediatamente vincolate a un regime doganale successivo.
- 3. Nel caso di "Merci non unionali vincolate al regime di Zona Franca":
  - a. Le merci non unionali introdotte nella ZFD possono essere vincolate al regime della Zona Franca, previsto dall'art. 210 del CDU.
  - b. Nei casi di vincolo di merce non unionale al regime di Zona Franca, l'art. 158 del CDU esonera l'operatore dalla presentazione di una dichiarazione doganale. Tuttavia, per



effetto del disposto di cui all'art. 245, par.1 lettere a) b) c) e d) del CDU, le merci da vincolare al regime di Zona Franca come innanzi descritto sono comunque soggette alle previste formalità doganali proprie del regime a cui le merci sono vincolate prima della loro entrata in Zona Franca.

- c. Il vincolo della merce non unionale al regime di Zona Franca costituisce il momento di carico nella contabilità di magazzino e del regime tenuta dal gestore della Zona Franca.
- d. Le merci non unionali introdotte nel perimetro della Zona Franca, in alternativa al vincolo al regime di Zona Franca, possono essere vincolate ad un altro regime doganale ai sensi dell'art. 247 del CDU. In tal caso le merci non si considerano vincolate al regime di Zona Franca (art. 245 CDU par. 3, lett. A).
- e. Gli operatori accreditati ed insediati nelle diverse aree della ZFD per usufruire della possibilità di vincolare merce non unionale ad uno dei regimi speciali previsti dall'art. 210 CDU, devono richiedere all'Ufficio delle Dogane di Taranto il rilascio di specifica autorizzazione prevista per il regime prescelto, previa presentazione di idonea garanzia fornita ai sensi degli artt. 89, par.2, e 95 del CDU, verifica delle condizioni soggettive ed oggettive richieste ai sensi dell'art. 211 e ss. del CDU e in ottemperanza alla disciplina e alle procedure ordinariamente dettate dagli artt.22 e ss. del CDU.
- f. Ogni singola autorizzazione rilasciata al concessionario/titolare del regime deve essere accompagnata da specifico disciplinare di servizio avente ad oggetto il regolamento in dettaglio delle modalità di vincolo al regime della merce, le modalità e le forme di tenuta della contabilità del regime e, ove previsto, gli esperimenti di lavorazione da effettuare per la determinazione dei tassi di rendimento, i termini e le modalità per la presentazione dei conti di appuramento.

#### **Art 12 - Merci unionali introdotte in Zona Franca**

1. Ai sensi dell'art. 246 del CDU, le merci aventi posizione doganale unionale potranno essere introdotte, immagazzinate, spostate, utilizzate, trasformate o consumate all'interno di ciascuna delle aree costituenti la ZFD.
2. In tal caso le merci non si considerano vincolate al regime di ZFD.
3. Al momento dell'introduzione della merce unionale nella ZFD, o al momento della presentazione della dichiarazione di immissione in libera pratica della merce non unionale già presente

all'interno della stessa e che non sono destinate ad essere immesse in consumo nel territorio unionale, le merci unionali sono immediatamente prese in carico nella contabilità del gestore della ZFD e del concessionario di una delle undici aree.

### Art. 13 - Accesso alla ZFD. Scritture contabili

1. Con riferimento alle “**Modalità di ingresso delle merci nella ZFD**” le merci che entrano nella ZFD dovranno seguire le seguenti procedure:
  - a. le **merci provenienti via terra** e destinate ad essere introdotte nella ZFD devono transitare dai punti di ingresso individuati nel disciplinare attuativo accompagnate da una dichiarazione sommaria e dai relativi documenti, secondo quanto richiesto in relazione alla natura unionale o non della merce ed eventualmente dal regime doganale prescelto. Prima dell'arrivo delle merci nella ZFD il proprietario o un suo rappresentante è tenuto a presentare al sistema informatico del soggetto Gestore ZFD un modulo contenente le informazioni relative, a titolo esemplificativo, alla natura della merce, valore, quantità, paese di origine e numero dei colli, targa dell'autoveicolo, numero identificativo dei vagoni su cui è caricata la merce, indicazione del magazzino o dell'area in cui la merce sosterrà in attesa dell'espletamento delle formalità doganali o in cui verrà depositata/lavorata o manipolata, estremi dell'autorizzazione al trasporto e tutte le informazioni che potranno essere richieste in base alle modalità di trasporto prescelte. Il Soggetto Gestore ZFD, ricevuta la documentazione di trasporto, verifica la corrispondenza dei riferimenti nominativi riportati nei documenti di trasporto e la congruità di quanto indicato ed, in assenza di anomalie, il sistema informatico del Soggetto Gestore invia al proprietario della merce, al suo rappresentante o al vettore un messaggio di ricezione con cui si autorizza l'ingresso della merce nella ZFD con apposita dicitura in entrata ed il documento così completato sarà presentato ai militari della Guardia di Finanza che, effettuate le dovute verifiche, ne attesteranno l'ingresso in ZFD, apponendo il relativo “*visto ad entrare nella ZFD*” che verrà inserito nel sistema informatico del soggetto gestore ZFD. Un ulteriore dettaglio delle modalità operative della attestazione di competenza della Guardia di Finanza sarà contenuto nel disciplinare attuativo delle singole aree rientranti nella perimetrazione della ZFD. Non appena le merci vengono fisicamente introdotte nel recinto, il Soggetto gestore provvede ad iscrivere nelle proprie

- scritture contabili. Copia di ciascun documento con l'annotazione degli estremi di iscrizione sul relativo registro viene conservata agli atti della contabilità del gestore;
- b. Le **merci provenienti via mare** e destinate ad essere introdotte in ZFD dovranno transitare dai punti di ingresso individuati nel disciplinare attuativo accompagnate da una dichiarazione sommaria e dai relativi documenti secondo quanto richiesto in relazione alla natura unionale o non della merce ed eventualmente dal regime doganale prescelto. La merce andrà collocata in aree separate e ben delimitate in ragione della destinazione d'uso e del regime doganale prescelto. La stessa non potrà essere immagazzinata fino a quando non siano stati effettuati i dovuti controlli ed il materiale non sia interamente registrato. Prima dell'arrivo delle merci nella ZFD il proprietario o un suo rappresentante è tenuto a presentare al sistema informatico del soggetto Gestore ZFD un modulo contenente le informazioni relative, a titolo esemplificativo, alla natura della merce, valore, quantità, paese di origine e numero dei colli, la denominazione della nave, indicazione del magazzino o dell'area in cui la merce sosterrà in attesa dell'espletamento delle formalità doganali o in cui verrà depositata/lavorata o manipolata, estremi dell'autorizzazione al trasporto e tutte le informazioni che potranno essere richieste in base alle modalità di trasporto prescelte. L'entrata delle merci via mare è preceduta altresì dalla trasmissione del MMA al sistema informatico del soggetto gestore della ZFD. Il Soggetto Gestore, ricevuta la documentazione di trasporto, verifica corrispondenza dei riferimenti nominativi riportati nei documenti di trasporto e la congruità di quanto indicato ed, in assenza di anomalie, il sistema informatico del Soggetto Gestore invia al proprietario della merce, al suo rappresentante o al vettore un messaggio di ricezione con cui si autorizza l'ingresso della merce nella ZFD con apposita dicitura in entrata ed il documento così completato sarà presentato ai militari della Guardia di Finanza che, effettuate le dovute verifiche, ne attesteranno l'ingresso in ZFD, apponendo il relativo *"visto ad entrare nella ZFD"* che verrà inserito nel sistema informatico del soggetto gestore ZFD. Un ulteriore dettaglio delle modalità operative della attestazione di competenza della Guardia di Finanza sarà contenuto nel disciplinare attuativo delle singole aree rientranti nella perimetrazione della ZFD. Non appena le merci vengono fisicamente introdotte nel recinto, il Soggetto Gestore provvede ad iscrivere nelle proprie scritture contabili. Copia di ciascun documento con l'annotazione degli estremi di iscrizione sul relativo registro viene conservata agli atti della contabilità del gestore.



2. Con riferimento ai “**Controlli all’entrata delle merci, dei mezzi e delle persone**”:
  - a. Per consentire l’attività di controllo, da parte dell’Autorità Doganale ai sensi degli artt. 46 del CDU e dall’art. 21 del TULD in materia di servizi di riscontro, le merci stesse ed una copia del documento di scorta sono messe immediatamente a disposizione dei funzionari incaricati, a cura del gestore della ZFD, in un’area appositamente attrezzata per lo svolgimento della verifica fisica.
  - b. Anche le persone ed i mezzi di trasporto che entrano, escono o transitano nella ZFD possono essere sottoposti a controllo doganale. L’accesso alla ZFD potrà essere vietato alle persone che non offrono tutte le garanzie necessarie per l’osservanza delle disposizioni previste in materia di zone franche.

#### Art. 14 - Scritture contabili

1. Con riferimento agli “**Obblighi del Gestore della ZFD**”, la merce introdotta nella ZFD viene immediatamente presa in carico nella contabilità del gestore della ZFD in modalità informatica, così come autorizzata dall’Ufficio delle Dogane di Taranto. A tal fine, il gestore ZFD deve garantire all’Autorità Doganale che la propria contabilità, oltre a rispondere ai requisiti richiesti dall’art. 214 CDU, contenga tutti gli elementi previsti dall’art. 178 del R.D. e segnatamente:
  - a. Se del caso, il riferimento all’autorizzazione prevista per vincolare le merci a un regime speciale;
  - b. MRN o, se non esiste, qualsiasi altro numero o codice che identifichi le dichiarazioni doganali con le quali le merci sono vincolate al regime speciale e, se il regime è stato appurato conformemente all’art. 215, paragrafo 1, del codice, le informazioni sulle relative modalità di appuramento;
  - c. I dati che consentono l’identificazione inequivocabile dei documenti doganali diversi dalle dichiarazioni doganali, degli eventuali altri documenti relativi al vincolo della merce a un regime speciale e di qualsiasi altro documento pertinente per il corrispondente appuramento del regime;
  - d. Le indicazioni di marchi, numeri di identificazione, numero e natura di colli, quantità e descrizione delle merci, secondo la loro denominazione commerciale o tecnica usuale,



nonché, se del caso, i marchi di identificazione dei container necessari per identificare le merci;

- e. Ubicazione delle merci e informazione su ogni movimento delle stesse;
- f. Posizione doganale delle merci;
- g. Indicazioni relative alle manipolazioni usuali e, se del caso, la nuova classificazione tariffaria risultante da tali manipolazioni;
- h. Indicazioni relative all'ammissione temporanea e all'uso finale;
- i. Indicazioni relative al regime di perfezionamento attivo o passivo, comprese le informazioni sulla natura del perfezionamento;
- j. Ove si applichi l'art. 86, paragrafo 1, del codice, i costi di magazzinaggio o di manipolazione usuale;
- k. Il tasso di rendimento o, all'occorrenza, le modalità per la sua determinazione;
- l. Indicazioni che consentano la vigilanza e i controlli doganali dell'uso di merci equivalenti in conformità all'art. 223 del CDU;
- m. Ove sia necessaria la separazione contabile, informazioni sul tipo di merci, sulla posizione doganale e, se del caso, sull'origine delle merci;
- n. Nei casi di ammissione temporanea di cui all'art. 238, le indicazioni richieste da tale articolo;
- o. Nei casi di perfezionamento attivo di cui all'art. 241, le indicazioni richieste da tale articolo;
- p. Se del caso, le indicazioni relative ad un eventuale trasferimento di diritti e obblighi conformemente all'art. 218 del CDU;
- q. Se le scritture non fanno parte della contabilità principale ai fini doganali, un riferimento alla contabilità principale a fini doganali;
- r. Informazioni supplementari per casi particolari, su richiesta delle autorità doganali per giustificati motivi;

Successivamente all'avvenuta approvazione della contabilità da parte dell'Ufficio delle Dogane, prima di formalizzare il mandato doganale con i singoli operatori, il Gestore della ZFD verifica che gli operatori siano accreditati ed inseriti nell'apposita lista di cui al punto 1 della parte prima del presente regolamento.

2. Con riferimento alle **“Scritture contabili degli operatori accreditati”**, l’operatore accreditato deve essere titolare di una contabilità di magazzino, nelle forme stabilite dal presente regolamento. Per contabilità di magazzino si intendono i dati su qualsiasi supporto contenenti tutte le informazioni e i dettagli tecnici necessari al soggetto gestore della ZFD e all’autorità doganale per il tracciamento della merce. La contabilità di magazzino deve mostrare in qualsiasi momento, a richiesta dell’autorità doganale, la quantità e la posizione doganale delle merci presenti nel magazzino. In particolare deve consentire il controllo cronologico delle operazioni di entrata e di uscita ed il controllo delle operazioni su ogni partita di merce (carico, scarico, manipolazioni, lavorazioni, utilizzo). A tal fine l’operatore ha l’obbligo di tenere il registro delle entrate e uscite ed il registro partitario. Nel registro delle entrate e delle uscite devono essere iscritti in ordine cronologico tutti i movimenti di entrata e di uscita delle merci con riferimento ai rispettivi documenti di entrata e di uscita. A titolo esemplificativo e, salvo gli adattamenti necessari, numero ordine dell’operazione, data dell’operazione, tipo, numero e data del documento di entrata/uscita, le indicazioni di marchi, numeri di identificazione, numero e natura di colli, quantità e descrizione delle merci, secondo la loro denominazione commerciale o tecnica usuale, nonché, se del caso, i marchi di identificazione dei container necessari per identificare le merci, quantità espressa in massa netta delle merci entrate, quantità espressa in massa netta delle merci uscite, numero di riferimento della partita nel registro partitario. Nel registro partitario per ogni singola partita di merce, numerata progressivamente, dovranno essere fornite, a titolo non esaustivo, le seguenti informazioni:

- Quantità della merce;
- Natura della merce secondo la denominazione commerciale o tecnica usuale (la descrizione deve essere specifica così da consentire di identificare la merce), l’indicazione ai marchi, ai numeri, alla natura dei colli, ai marchi di identificazione dei container necessari per identificare le merci, alla quantità espressa in massa netta delle merci entrate, alla quantità espressa in massa netta delle merci uscite;
- Il luogo e la posizione in cui sono stoccate ovvero l’ubicazione delle merci e informazione su ogni movimento delle stesse;
- Il riferimento al documento di trasporto (marittimo, stradale, ferroviario, aereo) che scorta la merce all’entrata/uscita dalla ZFD;
- L’ MRN identificativo della ENS/EXS;
- La dichiarazione presentata all’atto dell’ingresso della merce nella ZFD;

- La posizione doganale e fiscale della merce;
  - Gli spostamenti della merce all'interno della ZFD;
  - La destinazione/regime doganale cui sono vincolate dopo la permanenza nella ZFD;
  - Se del caso, le indicazioni relative ad un eventuale trasferimento di diritti e obblighi conformemente all'art. 218 del CDU;
  - Ogni indicazione supplementare eventualmente richiesta ai fini della compilazione di una dichiarazione sommaria di uscita, qualora la merce esca dalla ZFD perché destinata a lasciare il territorio dell'UE;
  - Le indicazioni relative alle merci che, in caso di immissione in libera pratica o di ammissione temporanea, non sarebbero soggette all'applicazione di dazi all'importazione o a misure di politica commerciale, e la cui utilizzazione o destinazione debba essere controllata;
  - I riferimenti dei certificati di origine preferenziali qualora si voglia conservare l'origine della merce.
  - Le cessioni delle merci con menzione del riferimento della fattura.
3. Con riferimento alle **“Scritture contabili dei titolari dei regimi di perfezionamento attivo, ammissione temporanea e uso finale autorizzati all'interno della ZFD”**, per ciascuno dei regimi speciali autorizzati all'interno della ZFD i titolari dei regimi, ai sensi dell'art. 214 del CDU, dovranno in ogni caso istituire adeguate scritture contabili, tenute in modalità informatica e che saranno oggetto di preventiva approvazione da parte dell'Ufficio doganale di Taranto all'atto del rilascio dell'autorizzazione. Le scritture contabili devono comunque contenere tutte le necessarie informazioni e le indicazioni che consentano all'Ufficio delle Dogane di Taranto di sorvegliare lo specifico regime autorizzato con particolare riferimento all'identificazione, alla posizione doganale, ai movimenti delle merci vincolate a tale regime. L'immagazzinamento della merce da parte del titolare del regime deve tenere conto delle differenti posizioni doganali e fiscali della merce stessa attraverso sistemi di identificazione es. cartelli, codici a barre, QR-code o analoghe forme significanti che per ogni partita di merce indichino l'eventuale dichiarazione doganale di introduzione) che saranno specificamente approvati dall'Ufficio delle Dogane di Taranto all'atto del rilascio dell'autorizzazione.



## PARTE TERZA - FUNZIONAMENTO DELLA ZFD

### Art. 15 - Permanenza delle merci nella ZFD

1. La permanenza delle merci nella ZFD non è soggetta ad alcuna limitazione, fatta eccezione per le merci unionali dichiarate per l'esportazione, contemplate dalla politica agricola comune, per le quali la normativa vigente stabilisce termini particolari per l'uscita dal territorio doganale dell'Unione Europea.
2. È altresì possibile autorizzare, previa adeguata vigilanza doganale, l'utilizzo di merci equivalenti, ovvero l'utilizzo di merce unionale equivalente in sostituzione di quella non unionale stoccata nella zona franca (art. 223 CDU).

### Art. 16 - Attività durante la giacenza in ZFD

1. Le merci non unionali, ai sensi dell'art. 247 del CDU, durante la loro permanenza all'interno della ZFD possono essere immesse in libera pratica o essere vincolate al regime del perfezionamento attivo, di ammissione temporanea o di uso finale, alle condizioni stabilite per tali regimi. In questi casi le merci non sono vincolate al regime della zona franca. All'interno della ZFD possono essere utilizzate o consumate, senza la preventiva presentazione di una dichiarazione doganale di immissione in libera pratica o di ammissione temporanea, solamente quelle merci non unionali che, in caso di immissione in libera pratica o di ammissione temporanea, non sarebbero soggette all'applicazione dei dazi all'importazione o a misure di politica agricola comune o di politica commerciale. È tuttavia necessaria una dichiarazione quando dette merci debbano essere imputate ad un contingente o ad un massimale.
2. Le merci unionali, ai sensi dell'art. 246 del CDU, possono essere introdotte, immagazzinate, spostate, utilizzate, trasformate o consumate in zona franca. In questi casi le merci non si considerano vincolate al regime di zona franca. È fatta eccezione per le merci unionali che, a motivo della loro collocazione in ZFD, beneficiano di misure connesse, in linea di massima, alla loro esportazione, che possono formare oggetto unicamente delle manipolazioni espressamente previste per queste merci.



### Art. 17 - Laboratorio certificazioni

1. Il Soggetto Gestore e gli operatori accreditati possono avvalersi, delle attività del realizzando Laboratorio del CNR “certificazioni materiali, oggetti e contatto con alimenti” di cui al Regolamento UE n. 1935/2004.

### Art. 18 - Attestazione posizione doganale delle merci.

1. Su richiesta dell’operatore accreditato interessato, l’Autorità doganale attesta la posizione unionale o non unionale delle merci collocate in ZFD mediante formulari conformi ai modelli approvati secondo le disposizioni vigenti.
2. In particolare, l’Ufficio Doganale di Taranto, su richiesta dell’operatore accreditato, determinerà la posizione doganale delle merci unionali (art. 246 CDU):
  - a) Introdotte direttamente nella zona franca;
  - b) Oggetto di operazioni di perfezionamento all’interno della zona franca;
  - c) Merci non unionali, vincolate al regime doganale dell’immissione in libera pratica dopo l’introduzione nel perimetro della ZFD.

## PARTE QUARTA - USCITA DELLE MERCI DALLA ZONA FRANCA

### Art 19 - Uscita delle merci dalla ZFD

1. Fatte salve le disposizioni particolari adottate nel quadro di normative specifiche in settori diversi da quello doganale, le merci che escono dalla ZFD ai sensi dell'art. 248 CDU, possono essere esportate o riesportate dal territorio doganale dell'Unione Europea oppure introdotte in un'altra parte del territorio dell'Unione Europea. Gli articoli da 134 a 149 si applicano alle merci fatte uscire da una zona franca e introdotte in altre parti del territorio doganale dell'Unione (art.248, par. 2 CDU).

### Art. 20 - Esportazione

1. Le merci unionali introdotte all'interno della ZFD possono essere dichiarate per il regime doganale dell'esportazione. Tale regime può essere attribuito unicamente alle merci in uscita dalla ZFD al fine di lasciare immediatamente il territorio doganale dell'Unione Europea. L'operatore accreditato è tenuto a presentare al sistema informatico del soggetto Gestore ZFD il preavviso di uscita delle merci contenente i dati previsti per la compilazione di una dichiarazione sommaria di uscita (o la EXS stessa o manifesto di imbarco), MRN della dichiarazione di vincolo ad un regime doganale, il magazzino / deposito / area / opificio / terminal da cui la merce esce, i riferimenti della partita di merce nella contabilità di magazzino, il numero del manifesto di partenza se disponibile, i documenti di trasporto (CIM, CMR, DDT), la targa del camion (motrice/rimorchio) o la denominazione della nave, il numero del contenitore. Il militare della Guardia di Finanza apporrà sul sistema informatico del soggetto gestore il "*visto imbarcare*" o "*il visto ad uscire dalla ZFD*" in corrispondenza della dichiarazione dell'operatore ed effettuerà eventualmente il riscontro a norma dell'art. 21 TULD per accertare l'integrità dei suggelli apposti ai vagoni, ai containers o al camion riportati sulla relativa dichiarazione doganale. Un ulteriore dettaglio delle modalità operative della attestazione di competenza della Guardia di Finanza sarà contenuto nel disciplinare attuativo delle singole aree rientranti nella perimetrazione della ZFD.
2. La relativa dichiarazione doganale d'esportazione viene inviata telematicamente ed iscritta con le consuete modalità. Il relativo MRN viene chiuso secondo le procedure vigenti.

### Art. 21 - Riesportazione

1. Le merci non unionali giacenti all'interno della ZFD possono essere riesportate al fine di lasciare immediatamente il territorio doganale dell'Unione Europea. La dichiarazione sommaria di uscita è presentata dal trasportatore al sistema informatico del soggetto gestore contenente i dati previsti per la compilazione di una dichiarazione sommaria di uscita (o la EXS stessa o manifesto di imbarco), MRN della dichiarazione di vincolo ad un regime doganale, il magazzino – deposito – area – opificio - terminal da cui la merce esce, i riferimenti della partita di merce nella contabilità di magazzino, il numero del manifesto di partenza se disponibile, i documenti di trasporto (CIM, CMR, DDT), la targa del camion (motrice/rimorchio) o la denominazione della nave, il numero del contenitore. Il militare G. di F. apporrà sul sistema informatico del soggetto gestore il *“visto imbarcare”* o *“il visto ad uscire dalla ZFD”* in corrispondenza della dichiarazione dell'operatore ed effettuerà eventualmente il riscontro a norma dell'art. 21 TULD per accertare l'integrità dei suggelli apposti ai vagoni, ai containers o al camion riportati sulla relativa dichiarazione doganale.
2. Tuttavia, tale dichiarazione può essere presentata dal gestore della ZFD o da chiunque sia in grado di presentare le merci, se il trasportatore è stato informato della presentazione della notificazione da parte di tali soggetti e ha dato il proprio assenso sulla base di una disposizione contrattuale. L'ufficio doganale di uscita può supporre, tranne qualora sia provato il contrario, che il trasportatore abbia dato tale assenso sulla base di una disposizione contrattuale e che sia stato informato della presentazione della dichiarazione.

### Art. 22 - Introduzione delle merci nel territorio doganale dell'Unione Europea

1. Le merci non unionali possono essere introdotte nel territorio doganale dell'Unione Europea solo dopo essere assegnate ad un regime doganale di immissione in libera pratica o essere vincolate al regime del perfezionamento attivo, di ammissione temporanea o di uso finale nonché a quella di transito esterno.
2. Le misure di politica commerciale previste negli atti unionali si applicano alle merci non unionali solo se relative all'introduzione delle merci nel territorio doganale dell'Unione Europea.
3. Quando per la merce non unionale sorga un'obbligazione doganale e il valore in dogana di questa merce si basi sul prezzo effettivamente pagato o da pagare che comprende le spese di

magazzinaggio e di conservazione delle merci durante la loro permanenza ZFD, queste spese non debbono essere comprese nel valore in dogana, sempreché siano distinte dal prezzo effettivamente pagato o da pagare per tale merce.

4. La dichiarazione doganale di vincolo ad un regime viene trasmessa telematicamente. Sul relativo prospetto di svincolo, sarà apposta, a cura del gestore della ZFD la dicitura *“Merce in uscita dalla ZFD.”*. Il documento, così completato, sarà presentato ai militari della Guardia di Finanza che vi apporranno il *“Visto uscire dalla zona franca doganale”* o *“visto ad imbarcare”* da annotare anche sul sistema informatico del Soggetto Gestore.
5. Le merci unionali destinate ad essere reintrodotte nel territorio dell’Unione Europea usciranno dalla ZFD con la scorta del documento di trasporto, sul quale sarà apposta, a cura del gestore della ZFD, la dicitura *“visto ad uscire dalla ZFD”*. Il documento, così completato, sarà presentato ai militari della Guardia di Finanza che vi apporranno il *“Visto uscire dalla zona franca doganale”* o *“visto ad imbarcare”*, da annotare anche sul sistema informatico del soggetto gestore.
6. Le merci unionali contemplate dalla politica agricola comune, collocate in ZFD, devono ricevere una delle destinazioni previste dalla normativa che concede loro, a motivo del loro collocamento in zona franca, il beneficio di misure connesse, in linea di massima, alla loro esportazione.
7. Se queste merci sono reintrodotte in altre parti del territorio doganale dell’Unione Europea oppure se, entro il termine stabilito, non hanno formato oggetto di alcuna richiesta per ricevere una destinazione prevista, l’autorità doganale adotta le misure previste dalla normativa specifica relativa al caso di mancata osservanza della destinazione prevista.



## PARTE QUINTA - DISPOSIZIONI FINALI

### Art. 23 - Attività promozionali

1. È compito del Soggetto Gestore svolgere adeguata attività promozionale della ZFD sul piano regionale, nazionale, dell'Unione Europea e internazionale, volta all'attrazione degli investimenti e allo sviluppo dell'area.

### Art. 24 - Disposizioni finali

1. Fatte salve le funzioni di competenza dell'Autorità doganale, il Soggetto Gestore agisce in piena autonomia.
2. Restano ferme le disposizioni del codice della navigazione e delle altre leggi e regolamenti inerenti l'uso delle aree pertinenti al demanio pubblico marittimo, all'esercizio della polizia marittima ed ai controlli di profilassi internazionale.
3. L' Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio con proprio Decreto, procederà a disciplinare le modalità operative concernenti l'assegnazione degli spazi insediativi, le operazioni doganali, i flussi di introduzioni nella ZFD, esportazione e importazione, la gestione dei registri per la movimentazione merci e quanto si renda necessario disciplinare nel maggior dettaglio.

  
Il Presidente  
Dott. Carlo Costa